

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3812

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, RIDI, GRIPPO, MORO, PIRO, MINERVINI,  
CARIA, DA MOMMIO, SERRENTINO, POLLICE, GRASSUCCI,  
CAPRILI, RICCARDI**

*Presentata il 5 giugno 1986*

Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attività balneare ha caratterizzato in un arco di tempo che oltrepassa un secolo lo sviluppo turistico delle nostre coste.

La formula dello stabilimento balneare con quel tanto di organizzazione che rendeva più piacevole il soggiorno al mare (sdraie, ombrelloni, cabine, ecc.), è nata spontaneamente fin dalla metà del secolo scorso ad opera di alcuni coraggiosi che in forma pionieristica avevano creato delle vere e proprie oasi sui litorali del Tirreno e dell'Adriatico.

Dobbiamo a loro se oggi località come Viareggio, Portofino, Rimini, Alassio, Capri, Taormina sono celebri in tutto il mondo e dobbiamo ancora a loro il conseguente fiorire di tutte quelle attività ricettive che hanno fatto dell'Italia il Paese più ospitale del Mediterraneo.

Da questa breve premessa si può dedurre con facilità quanta importanza abbia avuto ed abbia anche nei giorni attuali l'offerta balneare nel contesto del fenomeno turistico nazionale, ma, nonostante ciò, la categoria degli stabilimenti incontra problemi che appaiono di difficile soluzione nel campo amministrativo per cui si rende indispensabile un intervento a livello legislativo a modifica del codice della navigazione.

Quegli operatori che alla fine della seconda guerra mondiale hanno dedicato se stessi e la propria famiglia alla ricostruzione degli impianti balneari incontrano oggi enormi difficoltà per il prosieguo della loro attività.

La maggior parte di loro non è mai riuscita ad ottenere da parte dell'autorità marittima la stipulazione dell'atto for-

male pluriennale di concessione ed ha gestito l'azienda attraverso licenze annuali.

Sin qui ci sarebbe poco da obiettare ma da qualche tempo a questa parte la pubblica amministrazione non solo non provvede a sanare le carenze passate, bensì procede all'incameramento delle opere fissando sulle stesse un canone di locazione, e ciò anche in violazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Tale comportamento non ha permesso ai concessionari l'ammortamento del capitale investito per la realizzazione delle strutture ed inoltre comporta un continuo rialzo nella determinazione dei canoni considerato che la loro determinazione, anno per anno, avviene tenendo conto dell'affitto delle stesse.

#### *Atti formali pluriennali.*

Per quanto attiene la stipula dei contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, si rende indispensabile trovare una soluzione in campo legislativo al contenuto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e cioè la possibilità « autonoma » per le capitanerie di porto e le direzioni marit-

time di rilasciare concessioni a lunga scadenza in attesa del passaggio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo dallo Stato alle regioni (Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare).

#### *Canoni demaniali.*

In ordine ad una attenuazione, seppure lieve, degli oneri economici a carico delle aziende balneari, si rende altrettanto indispensabile una modifica al codice della navigazione nel merito della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fisse in analogia alla legge « equo canone » per le abitazioni e le attività commerciali.

Solo così si porrà riparo a quel degrado lento ma costante che caratterizza il patrimonio immobiliare dello Stato sulle spiagge da qualche anno a questa parte.

Tale modifica potrebbe trovare la sua naturale collocazione attraverso l'articolo 39 del codice della navigazione.

Con gli articoli che seguono si affrontano i problemi descritti, e sui quali i proponenti auspicano la più larga convergenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto attiene la stipula di contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, le capitanerie di porto e le direzioni marittime sono autorizzate a rilasciare concessioni a lunga scadenza ».

## ART. 2.

1. L'articolo 39 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — (*Misura del canone*). —  
1. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

2. In presenza di opere incamerate dallo Stato ed affidate in concessione, è fatta salva la possibilità per il concessionario di detrarre dal canone le somme investite per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

3. Nelle concessioni ad enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni ».

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.